

LXVII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione di cinque progetti di legge — Proposte del Ministro della Guerra e del Senatore De Filippo, approvate — Presentazione di un progetto di legge — Proposta del Senatore Amari prof., approvata — Presentazione di sei progetti di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Approvazione per articoli del progetto — Relazione del Senatore Chiesi sulle petizioni — Rinvio agli Archivi delle petizioni N. 1 e 2 — Rinvio al Ministero delle Finanze della petizione N. 4, accettata dal Ministero — Approvazione dell'ordine del giorno sulle petizioni N. 5, 6 e 7 — Rinvio agli Archivi della petizione N. 15 — Approvazione dell'ordine del giorno sulla petizione N. 21 — Proclamazione dei membri nominati dal Presidente per comporre le Commissioni che esamineranno i progetti sulle spese militari e sulle tasse universitarie.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di 12 progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento; cioè:

Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato. (*Vedi Atti del Senato, N. 41*).

Provvista di materiali di artiglieria da campagna di grosso calibro. (*Vedi Atti del Senato, N. 42*).

Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica. (*Vedi Atti del Senato, N. 43*).

Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito. (*Vedi Atti del Senato, N. 44*).

Modificazione alla legge 14 giugno 1874, numero 1890 sui lavori di difesa del Golfo della Spezia. (*Vedi Atti del Senato, N. 45*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi permetta. Siccome questi cinque progetti hanno uno scopo unico, e sono in istretto rapporto fra loro, ho presentato una sola Relazione. Quindi pregherei il Senato a nominare, ove lo creda, una sola Commissione per esaminarli.

PRESIDENTE. Il Senato ha intesa la proposta del signor Ministro della Guerra. Si faranno quindi le schede per la nomina di questa Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei il Senato di rimettere, secondo il consueto, la nomina di questa Commissione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito, la proposta che fa l'onorevole De Filippo, di demandare alla Presidenza la nomina di questa Commissione.

Chi approva la proposta del Senatore De Filippo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo a disposizioni intorno alle tasse e al sistema degli esami universitari. (*Vedi Atti del Senato, N. 46.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Senatore Amari prego il Senato d'indicarmi di quanti membri intende che sia composta la Commissione da nominarsi dalla Presidenza.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io crederei che basterebbero cinque, precisamente quanti sono gli Uffici; ma invece che ciascuno Ufficio nomini un suo Commissario, ho proposto che i Commissarii siano nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Io credo che il Senato sarà del mio avviso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, questa Commissione sarà composta di cinque membri, e il Presidente si riserva di annunciare in seguito al Senato i nomi dei Commissarii eletti.

La parola è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Se l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica avesse, come io suppongo, intenzione di porre in atto col nuovo anno scolastico la legge che ci ha presentato or ora, se verrà approvata dal Senato, io credo che si dovrebbe procedere con una certa sollecitudine; e perciò mi parrebbe che in quest'occasione il Senato farebbe bene di seguire ciò che ha praticato per altre leggi d'istruzione pubblica, vale a dire di affidarne l'esame ad una Commissione, la quale propongo, sia composta di cinque membri, nominati dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore Amari.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno all'affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili. (*Vedi Atti del Senato, N. 17.*)

Inoltre ho l'onore, per incarico del mio collega Ministro delle Finanze, di presentare al Senato cinque progetti di legge, tutti relativi a Convalidazioni di Decreti Reali, autorizzanti prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste degli anni 1873, 1874 e 1875; progetti già stati anch'essi approvati dalla Camera dei Deputati. (*Vedi Atti del Senato, N. 48, 49, 50, 51, 52.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario.

Non essendo presente l'onorevole Guardasigilli, se ne sospenderà la discussione fino al momento in cui egli possa essere presente.

Approvazione per articoli di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni ai militari in congedo illimitato.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere i loro posti.

Consente l'onorevole Ministro della Guerra che questo progetto sia discusso sul testo dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DELLA GUERRA. Acconsento.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto con le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

generale è chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli,

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

« Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto alla giubilazione nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro i quali, nel giorno della pubblicazione della presente legge avrebbero diritto alla giubilazione ai termini delle leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

» Bensi non è valutato per gli ufficiali di complemento e di milizia: per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto per gli effetti summenzionati di quel tempo che, chiamati dal congedo illimitato dovrebbero passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale obbligatorio.

» Gli ufficiali di complemento e della milizia mobile sono considerati in congedo illimitato quando non sono sotto le armi. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, deve essere valutato a sensi delle vigenti leggi sulle giubilazioni per l'esercito.

» In quanto agli ufficiali di complemento e di milizia per il servizio sotto le armi, sarà fatta osservanza delle disposizioni espresse nel secondo comma del precedente articolo, e nei seguenti 3, 4, 5 della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli ufficiali di riserva e di milizia, provvisti di pensione vitalizia, che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato, a che la pensione della quale erano provvisti, venga accresciuta di altrettante quote di aumento per ogni anno di servizio o campagna determinato dalle tabelle unite alla legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni per l'esercito, pel

grado di cui si troveranno rivestiti, quanti saranno gli anni di servizio nuovamente prestati e le campagne di guerra nuovamente fatte. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli ufficiali di riserva e di milizia non provvisti di pensione, e quelli di complemento che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato:

» Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione eguale a due mesi di stipendio del loro grado;

» Per ogni anno successivo e per ogni campagna, ad una gratificazione eguale ad un mese di detto stipendio. »

(Approvato.)

Art. 5.

« I militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio, avranno diritto all'applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 9 della legge 27 giugno 1850, N. 1049, e degli articoli 1 e 6 della legge 7 febbraio 1865, N. 2143. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli anni di servizio per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno computati a norma dell'articolo 25 della legge 27 giugno 1850, N. 1049. Però, se il tempo di servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata avesse durato meno di sei mesi, esso sarà calcolato come un anno intero; sarà pure calcolato come un anno intero il tempo di servizio sotto le armi per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, quando avesse durato meno di sei mesi, ma più di tre mesi.

» Tuttavia in un periodo di dodici mesi non può computarsi più di un anno di servizio, ancorchè l'ufficiale sia stato richiamato sotto le armi due o più volte. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Art. 7.

« Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione per la guerra o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'art. 27 della legge 27 giugno 1850, sulle giubilazioni per l'esercito, saranno applicate le disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 3 del Titolo IV di essa legge.

» Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli od i congiunti non potranno invocare il disposto della legge sovraccitata, se non in quanto essa sia loro applicabile pei servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero progetto, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto in una delle prossime tornate.

Relazione di petizioni.

PRRSIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Prego i signori membri della Commissione delle petizioni a prendere il loro posto.

Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi, Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La petizione N. 1, è del Consiglio comunale di Napoli, il quale fa istanza perchè sia riformata la legge sul dazio consumo.

Con simile petizione, N. 2, il Consiglio comunale di Firenze, facendo presenti le condizioni economiche in cui versano i più importanti comuni del Regno e specialmente quello di Firenze, fa istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni alla legge sul dazio consumo.

L'onorevole Minghetti presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, nell'occasione del suo splendido discorso al banchetto di Legnago, di cui i giornali più accreditati fecero i più grandi elogi, tra le altre riforme finanziarie, di cui promise l'attuazione, accennò anche a quella del dazio consumo.

Mi permetta il Senato di leggere le stesse parole profferite dall'onorevole Minghetti su

questo proposito in quel discorso, riportato dalla *Perseranza* il 7 ottobre del passato anno:

« Voi sapete, o Signori, che i dazi di consumo governativi nella massima parte sono riscossi da Comuni per abbonamento. Parte dei Comuni in questi contratti guadagnano largamente, parte ci si regge in piedi, parte pretende con verosimiglianza di perderci. Se gli abbonamenti si rinnovassero alla scadenza loro cioè alla fine del 1875, sulla base dei redditi reali, io come Ministro delle Finanze, avrei ottenuto il risultato necessario, cioè un aumento notevole di entrata senza violare la giustizia.

« Ma io sento che bisogna pensare anche ai Comuni e porgere modo ad essi di equilibrare le Finanze loro, purchè amministrino con senno e con parsimonia. L'argomento è molto difficile, perchè in Italia la differenza dei Comuni è grandissima, e bisogna por mente di non sacrificare alle grandi città i Comuni minori, urbani o rurali, nè quelle a questi, e la materia si collega coll'ordinamento generale delle tasse locali. I miei concetti fondamentali della riforma del dazio consumo sono: separazione dei cespiti fra Governo e Comune; determinazione nella legge stessa delle materie tassabili, e del massimo delle tariffe; libertà entro quei limiti di stabilire i dazi comunali; riordinamento della guardia daziaria, in guisa che serva a vigilarli per entrambi con più economia e con più efficacia. Presenterò questa riforma nella Sessione entrante, e la raccomanderò alle sollecitudini del Parlamento. »

Ecco la promessa solenne che fece l'onorevole Presidente del Consiglio nell'occasione a cui ho accennato.

Come avete udito, o Signori, lo stesso Presidente del Consiglio ammette che molti Comuni hanno ragione di dolersi, e che una riforma dei dazi di consumo è assolutamente necessaria.

Ora il Ministro delle Finanze ha mantenuto la sua parola. Egli ha presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 21 gennaio di quest'anno un progetto di legge per una riforma dei dazi di consumo.

Non è adunque questo il momento di discutere le ragioni che mettono in rilievo i Comuni di Napoli e di Firenze colle presentate petizioni. Il progetto dell'onorevole Ministro delle Finanze intitolato *Riforma dei dazi di con-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

sunto, di cui vi ho fatto cenno, dopo che sarà stato discusso dalla Camera, verrà sottoposto alla deliberazione del Senato, e in quest'occasione, la Commissione che studierà un tale progetto di legge, avrà campo di esaminare queste petizioni e prenderle nella debita considerazione, e far ragione ai reclami di Napoli e di Firenze, se li crederà giusti e fondati.

La vostra Commissione pertanto unanime vi propone che queste petizioni segnate coi numeri 1 e 2 sieno depositate negli archivi, per poi essere trasmesse a suo tempo a quella Commissione la quale sarà incaricata dell'esame dell'accennato progetto di legge intorno alla riforma dei dazi di consumo, che, dopo essere stato discusso dalla Camera, dovrà essere sottoposto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso quali sono le conclusioni della Commissione.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. È avvertito nella nota che si legge in calce al sunto delle petizioni, che le petizioni notate coll'asterisco, o sono mancanti dell'autentica, ovvero a suo tempo vennero trasmesse agli Uffici Centrali od alle Commissioni dei progetti, o già discussi o da discutersi, a cui si riferiscono le stesse petizioni. Di tutte adunque le petizioni notate con asterisco la Commissione è dispensata, a termini del Regolamento, di farvi la relazione.

Petizione N. 4: « Il Consiglio comunale di Savona fa istanza che sia promossa dal Governo e sancita dal Parlamento una disposizione che fissi il limite della sovrapposta provinciale. »

Questa petizione tocca un argomento molto importante, che non è nuovo pel Senato, il quale ebbe già ad occuparsene nella occasione della discussione della legge 14 giugno 1874. Con questa legge lo Stato avocò a sé i quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, che, con l'articolo 14 della legge 11 agosto 1870, allegato O, erano stati ceduti alle provincie facendo tempo dal 1° gennaio 1871. E quando venne sottoposto alle deliberazioni del Senato il progetto di detta legge 14 giugno 1874, l'onorevole Relatore della Commissione, prendendo argomento dai dissidii

sorti fra alcuni Comuni ed alcune Provincie in ordine ai centesimi addizionali, mise in rilievo nella sua elaborata relazione i pericoli, a cui le amministrazioni andrebbero incontro, se le Provincie private dei quindici centesimi loro concessi colla legge 11 agosto 1870, fossero costrette a rifarsi della perdita con un aumento della sovrapposta fondiaria, valendosi della facoltà senza limitiche, giusta un voto del Consiglio di Stato, loro concede la legge.

È un fatto che avendo lo Stato colla citata legge 14 giugno 1874 avocato a sé i quindici centesimi della tassa governativa sui fabbricati, già ceduti alle Provincie coll'antecedente legge di sopra citata, lasciò nei bilanci provinciali un vuoto di circa 6 milioni di lire, a colmare il quale le Provincie stesse, se non fanno una corrispondente riduzione nelle spese, devono necessariamente ricorrere ad un aumento della sovrapposta fondiaria, che è l'unico cospite di entrata ad esse riservato. Ma d'altra parte, è giusto, e conveniente che, mentre il Governo non può colpire la proprietà fondiaria se non con una deliberazione del Parlamento, mentre i Comuni non possono valicare il limite determinato dalla legge senza l'approvazione della deputazione provinciale, le Provincie possono invece, senza alcun freno, senza controllo, gravare la medesima proprietà fondiaria a loro talento, non solo per le spese obbligatorie, ma altresì per le spese facoltative? È questa una anomalia, della quale non si può dare una ragionevole spiegazione, ed importa che a questa sfrenata libertà lasciata alle Provincie ponga un giusto limite il legislatore con un qualche provvedimento. E ben a ragione invocava un tale provvedimento il Relatore della Commissione senatoria incaricata dello studio del detto progetto, che è ora la legge 14 giugno 1874 più volte citata, tanto nella stampata Relazione del 5 giugno 1874, quanto a viva voce nella discussione che si fece in Senato nella seduta dell'8 giugno 1874, eccitando il Ministro delle Finanze a studiare la questione e a trovar modo di difendere gl'interessi dei proprietari.

Ai dubbi sollevati, alle raccomandazioni fatte dal Relatore Pepoli, che cosa rispose l'onorevole Ministro delle Finanze Minghetti?

Egli dichiarò francamente che il voto del Consiglio di Stato, il quale opinò che non vi era un limite nei centesimi addizionali speciali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

delle Provincie, era perfettamente conforme allo spirito e alla lettera della legge: ma, fatta una tale dichiarazione, non poté rimanersi dal proporre esso medesimo il seguente dubbio: *Ma questa facoltà illimitata delle Provincie è giusta, è conveniente?*

Vedete, o Signori, che l'onorevole Minghetti confermò esso medesimo il dubbio sollevato dall'encomiato Relatore, ma si astenne dal risolverlo. Dichiarò anzi, che questa ed altre questioni di tasse proposte in quella discussione erano gravissime, e che per risolverle il momento non era opportuno.

In questo stato di cose, la Commissione unanime vi propone il rinvio al Ministero di Finanza di questa petizione del Consiglio Comunale di Savona, diretta ad ottenere che sia promessa dal Governo e sancita dal Parlamento una disposizione, che fissi il limite della sovrimposta provinciale.

E nel farvi questa proposta la Commissione confida, e tiene anzi per fermo, che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio qui presente non avrà difficoltà di accettarla a nome del Ministro delle Finanze in questo momento assente dal Senato, in quanto che trova un validissimo appoggio nelle considerazioni svolte nella discussione fatta nel Senato del progetto di legge di cui ho fatto menzione, e nelle stesse parole profferite dall'onorevole Minghetti in quella occasione nella seduta dell'8 giugno del passato anno 1874.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero accetta il rinvio di questa petizione e prenderà nel dovuto conto le considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **CHIESI, Relatore.** A nome della Commissione ringrazio l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di avere accettato il rinvio di questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva la conclusione della Commissione su questa petizione N. 4, voglia sorgere.

(Approvata.)

Senatore **CHIESI, Relatore.** Petizione N. 5:

« La Giunta municipale di Piazza Armerina (Caltanissetta), fa istanza a nome di quel Consiglio comunale, perchè venga cancellata dal bilancio del Comune stesso la somma stanziata d'ufficio dall'autorità amministrativa per l'aumento di numero dei militi a cavallo. »

La Giunta municipale di Piazza Armerina un'altra volta presentò una petizione al Senato, da me riferita nella seduta 2 marzo 1872, colla quale domandava che fosse abolito il corpo dei militi a cavallo.

Quella petizione fu rinviata al Ministero, e il Ministero accettò il rinvio deliberato dal Senato.

Non so quali siano stati i risultati di questo rinvio; ma è certo che i militi a cavallo non sono stati ancora aboliti. Ed è pur certo che la spesa per i militi a cavallo, di cui sono gravati i Comuni della Sicilia, è una spesa obbligatoria. E difatti nella legge 11 agosto 1870, allegato O, leggesi la seguente disposizione all'articolo 17:

« La quota dei Comuni, pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo, sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza per ogni sezione ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai Comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865. »

Vedete, o Signori, che quest'articolo fissa le norme, colle quali dev'essere ripartita tra' Comuni questa spesa; e non può dubitarsi che non sia una spesa obbligatoria.

Potranno i Comuni dolersi, se le Deputazioni provinciali mettono a carico loro nel bilancio una somma superiore alle loro forze; ma non possono in massima opporsi a un ragionevole e giusto stanziamento, fissato secondo le norme stabilite dalla legge.

E nel caso che la Deputazione provinciale, nel fare lo stanziamento d'ufficio della quota che deve stare a carico di un Comune, trasmodi oltre i limiti segnati dalle regole del giusto e dell'equo, il Comune soverchiamente gravato può valersi degli opportuni rimedi che la legge comunale accorda alle amministrazioni comunali, le cui attribuzioni furono violate da disposizioni dell'autorità amministrativa. La Giunta municipale di Piazza Armerina adunque, se ha ragione di lagnarsi della somma stanziata d'ufficio dall'autorità amministrativa per la spesa dei militi a cavallo, non al Parlamento deve presentare il suo ricorso per ottenere giustizia, ma direttamente al Re, il quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

a termini della legge comunale provvederà al caso, previo parere del Consiglio di Stato.

E perciò la vostra Commissione non può rimangersi dal proporre su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni della Commissione intorno alla petizione N. 5, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 6:

« La stessa Giunta per mandato del Consiglio comunale ricorre al Senato onde ottenere che venga assegnata a quella città una sezione di Corte d'Assise. »

Il Circondario di Piazza Armerina è certamente assai importante: ha 7 Comuni ed 83,801 abitanti. Ma, nonostante la sua importanza, è un fatto che questo Circondario non ha tribunale, e non ha che una pretura.

Piazza Armerina dipende da Palermo quanto alla Corte d'Appello, e da Caltanissetta quanto al tribunale.

Non ha dunque un tribunale, e per ciò non può pretendere che vi sia stabilita una sezione di Corte di Assise. D'altra parte questa Giunta municipale potrà sempre valersi, sebbene non abbia tribunale, per ottenere lo scopo a cui mira, della disposizione dell'articolo 82 dell'Ordinamento Giudiziario 6 dicembre 1865, il quale prescrive:

« Le Assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei Comuni, capo-luogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con Decreto del primo Presidente della Corte d'Appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro Comune del circolo. » Dunque nei casi in cui possa essere necessario che in Piazza Armerina vi sia una Sezione di Corte d'Assise, sebbene non vi sia tribunale, la Giunta avrà modo di ottenerla, ricorrendo al Presidente della Corte, il quale, facendo uso della facoltà che gli accorda il citato articolo 83 dell'Ordinamento Giudiziario, potrà soddisfare alle esigenze del detto Comune. Quindi anche in questo caso la Commissione è costretta a proporvi l'ordine del giorno puro semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione sulla petizione N. 6, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 7. La Deputazione provinciale di Mantova ricorre al Senato, onde ottenere che venga modificato il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati relativo a disposizioni intorno alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, in ciò che concerne il concorso della provincia di Mantova in dette spese. »

Come sapete, o Signori, la legge del 20 marzo 1865, distingue le opere intorno alle acque pubbliche in diverse categorie. Quelle di prima categoria sono poste a carico dello Stato. Quelle di seconda categoria a termini dell'articolo 94 della citata legge si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio. Intorno alle quali opere di seconda categoria l'articolo 95 della citata legge così dispone: « Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. »

Or bene, dagli onorevoli ex-Ministri Gadda e Sella fu presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 9 dicembre 1870 un progetto di disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, col quale veniva nell'articolo primo modificato il citato articolo 95 della menzionata legge 20 marzo 1865. Questo progetto non poté essere discusso dalla Camera dei Deputati.

Un secondo progetto contenente disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria fu presentato alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Ministri Spaventa e Minghetti nella tornata del 2 maggio 1874, del quale fu relatore l'onorevole Deputato Carolini. Neppur questo secondo progetto poté essere discusso dalla Camera.

Finalmente gli stessi onorevoli Ministri Spaventa e Minghetti presentarono alla Camera dei Deputati un terzo progetto nella tornata del 5 dicembre 1874 riguardante le spese per le opere idrauliche di seconda categoria.

Contro quest'ultimo progetto Spaventa-Minghetti la Deputazione provinciale di Mantova fa non poche osservazioni e muove diverse obiezioni, dimandandone in alcuni punti la modificazione.

E siccome si tratta di un progetto da discutersi dalla Camera, e che dopo il voto della Camera verrà sottoposto alle deliberazioni del Senato, così, per le stesse ragioni che ho accennato riguardo alle due petizioni dei Consigli comunali di Napoli e di Firenze, la Commissione vi propone che questa petizione della Deputazione provinciale di Mantova sia per ora depositata negli archivi, per essere poi a suo tempo dagli archivi stessi richiamata e sottoposta all'esame della Commissione che sarà dal Senato incaricata dello studio del succennato progetto, del quale l'enconciata Deputazione chiede in alcuni punti la modificazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione riguardo alla petizio e N. 7 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 15. Il Presidente del Congresso pedagogico tenutosi in Bologna nel settembre del 1874, sottopone al Senato alcune deliberazioni prese dal Congresso medesimo nell'interesse dell'incremento della pubblica istruzione con istanza che siano dal Senato prese in opportuna considerazione. »

Questa petizione fu presentata e vivamente raccomandata a nome del Congresso pedagogico italiano tenutosi a Bologna nel settembre del passato anno 1874, e a nome anche dell'incito municipio dell'illustre città di Bologna, dal nostro egregio ed amatissimo collega conte Carlo Pepoli, il quale fu il degnissimo e benemerito Presidente dello stesso Congresso.

La Commissione ha con attentissimo studio esaminate le varie deliberazioni prese dal Congresso pedagogico, e sebbene le abbia trovate tutte di grandissima importanza, ha creduto di dovere lasciar da parte quelle che riguardano i metodi dell'insegnamento, i programmi degli studi, le norme degli esami ed altre di simil genere, che possono offrire al Ministro della Pubblica Istruzione abbondantissima materia per savì ed utilissimi Regolamenti. Ed è venuta unanime nell'avviso di far parola a preferenza nella sua relazione di quelle sole, che riguardano questioni che devono essere decise dal Parlamento con disposizioni legislative.

Il primo tema proposto al Congresso fu il seguente :

« Lo stato attuale della legislazione scolastica, relativamente all'istruzione religiosa

nelle scuole elementari, può ritenersi acconcio e sufficiente, così per il rispetto dovuto alla libertà di coscienza, come per assicurare l'indirizzo morale ed educativo delle scuole medesime? »

Questo tema delicatissimo fu trattato e svolto con grande abilità e maestria in una elaboratissima relazione dal sig. Enrico Ponzacchi, il quale prese a dimostrare che l'istruzione religiosa deve essere bandita dalla scuola, come da luogo non suo, e ricondotta alle sue sedi naturali, che sono la famiglia e la chiesa. Chiuse l'esimio Relatore la sua relazione, invitando il Congresso a proclamare, col suo voto, *laica* la scuola pubblica.

Ed il Congresso, nell'adunanza del 12 settembre 1874, adottò il seguente ordine del giorno :

« Il Congresso, udite le conclusioni del Relatore, afferma l'incompetenza dello Stato ad impartire l'insegnamento di un culto dogmatico nelle pubbliche scuole elementari, lasciando ai Comuni, se richiesti dalle famiglie, la facoltà di regolare tale insegnamento nel modo che reputeranno più opportuno. »

Questo fu l'ordine del giorno deliberato dal Congresso dopo il tema svolto e discusso in quella occasione.

Vedete, o Signori, che si tratta di un argomento della più alta importanza.

La legge Casati del 13 novembre 1859 all'articolo 315 prescrive l'insegnamento religioso. « L'istruzione elementare (sono parole della legge) è di due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura ecc. »

Ma la legge Casati tempera con una savia disposizione, che è quella dell'articolo 374, il precetto assoluto dell'articolo 315. Stabilisce infatti nell'articolo 374, che gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attendono.

La quale disposizione tempera, come dissi, la massima assoluta stabilita nell'articolo 315, il quale pone per norma assoluta l'insegnamento religioso.

Importa pure l'avvertire che il Regolamento del 15 settembre 1860 per l'istruzione elemen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

tare dispensa nell'articolo 2 dalle materie religiose accennate nei programmi delle classi elementari, i fanciulli che non professano il culto cattolico.

Nella tornata della Camera del 28 gennaio 1873 l'onorevole nostro collega ex-Ministro Scialoja presentò un progetto col titolo — *Riordinamento dell'istruzione elementare* — in sostituzione di un altro che era stato prima presentato dall'ex-Ministro Correnti nella seduta del 17 aprile 1872. L'articolo 16 di quel progetto non parlava dell'insegnamento religioso, ma prescriveva che in tutte le scuole elementari dovessero, insieme alle prime nozioni delle più essenziali istituzioni dello Stato, essere insegnate le massime di giustizia e di morale sociale su cui queste si fondano. Disponeva anzi che a tal fine fosse compilato un piccolo manuale approvato dal Governo, sentito il parere del Consiglio Superiore.

Non è però a credersi che il progetto Scialoja abolisse l'insegnamento religioso; perchè anzi nell'ultimo articolo 29, col quale erano abolite tutte le disposizioni della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione elementare contraria al progetto, veniva ordinato espressamente che il Titolo V della detta legge 13 novembre 1859, per quelle parti che rimanevano in vigore, venisse promulgato in tutte le provincie del Regno. E nel dare l'onorevole Ministro Scialoja, nella relazione colla quale accompagnò il progetto, la giustificazione della accennata disposizione dell'articolo 16, tolse ogni equivoco su questo punto dell'insegnamento religioso colle seguenti franche parole: « L'insegnamento di alcune massime fondamentali di giustizia riconosciute dal consenso di tutte le nazioni civili e di tutti gli uomini onesti, non mi pare una novità molto audace. Ad ogni modo, siccome io non uso le reticenze e credo utile a me e a tutti l'evitare ogni pericolo, sia pure lontano, di malintesi, mi credo in dovere di aggiungere alcuni schiarimenti. Al punto in cui siamo, io non esito a dichiarare che la logica ci condurrebbe a togliere dalle scuole l'insegnamento religioso, almeno come materia d'obbligo, lasciandolo alla famiglia. Ciò deriva dal rispetto che i nostri tempi assicurano alla libertà di coscienza e deriva anche dal principio, che penetra ogni di più nelle leggi dei popoli colti, della separazione dello

Stato dalla Chiesa. « Ma, detto questo, è forza soggiungere che questa innovazione di cui ci porge esempio l'Inghilterra col *bill* del 1870, riuscirebbe prematura per noi e potrebbe diminuire la frequenza alle scuole. »

Quando venne in discussione alla Camera dei Deputati il progetto Scialoja, il tema dell'insegnamento religioso fu il soggetto di una gravissima lotta; ma non accade ch'io mi fermi a discorrere dei vari sistemi che furono proposti su questo punto in quella discussione, perchè il detto progetto, i cui articoli erano già stati approvati nella votazione per alzata e seduta, non ottenne la sanzione definitiva della Camera nello squittinio segreto, e le cose rimasero nello stato di prima.

Dirò piuttosto che l'onor. Ministro Bonghi, che qui ora siede al banco dei Ministri, presentò esso pure alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 febbraio del corrente anno un progetto che porta il titolo: *Disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri*. In questo, all'articolo 11, leggesi la seguente disposizione:

« In ambedue queste sorta di scuole l'insegnamento religioso sarà dato, in un'ora libera da ogni altra lezione, agli alunni di ciascuna credenza, i cui padri non dichiarino di volerne esimere i loro figliuoli.

» Il modo di darlo sarà determinato dal Consiglio circondariale, sentito il Consiglio comunale, ed ottenuta l'approvazione del Ministero. »

Non è dunque il caso di trattare ora questa difficilissima questione, la quale è il soggetto di fortissima disputa e di gravissime discussioni anche nei libri dei filosofi e dei pubblicisti. E, posto che vi è un progetto di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento su questo argomento importantissimo e difficilissimo, intorno al quale le opinioni sono divise, la vostra Commissione propone che la proposta del Congresso Pedagogico, di Bologna di cui ho fatto cenno, sia per ora depositata nell'archivio, per essere a suo tempo richiamata e presa in considerazione, quando verrà in discussione in Senato il progetto sull'istruzione elementare presentato, come dissi, dall'onorevole Ministro Bonghi all'altro ramo del Parlamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni della Commissione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **CHIESI**, *Relatore*. Un altro tema di gravissima importanza fu trattato e discusso dal Congresso Pedagogico riunitosi nel passato anno a Bologna, quello cioè della istruzione obbligatoria. Intorno al quale il Congresso nell'adunanza 18 settembre del detto anno 1874 prese la seguente deliberazione:

« Il IX Congresso Pedagogico, deplorando che dopo tante proposte l'obbligatorietà dell'istruzione elementare non sia ancora efficacemente sancita nelle leggi del Regno, richiama i voti dei precedenti Congressi, e raccomanda al Parlamento Nazionale di soddisfare a questa urgente necessità del paese. »

Come vedete, o Signori, le stesse autorevoli parole onde è concepita questa deliberazione, imponevano l'obbligo alla Commissione di sottoporla alle vostre considerazioni.

L'obbligo dell'istruzione elementare è imposto, come sapete, dalla legge Casati 13 novembre 1859 cogli articoli 326 e 327, ed è confermato dal Regolamento per l'istruzione elementare del 15 settembre 1860 cogli art. 54, 55, 56 e 57. Ma la legge Casati difetta di una efficace sanzione penale contro i padri ed i tutori che contravvengono all'obbligo loro imposto, e nel fatto riesce su questo punto una legge vana di effetto, e che è impunemente violata.

Quest'argomento dell'istruzione obbligatoria è stato varie volte trattato e discusso nella Camera dei Deputati e nel Senato nell'occasione dei vari progetti sull'istruzione elementare presentati dal Ministro della Pubblica Istruzione. Un progetto sull'istruzione elementare fu presentato al Senato nel febbraio 1861 dall'illustre collega Mamiani, allora Ministro della Pubblica Istruzione, e voi ricordate l'importante discussione che si fece in Senato, esaminandosi quel progetto, sulle disposizioni riguardanti le pene da infliggersi ai padri di famiglia ed a coloro che ne adempiono le veci, nel caso di contravvenzione all'obbligo imposto dalla legge di procacciare ai figli ed ai fanciulli, posti sotto la loro custodia, l'istruzione elementare.

Un altro progetto per una riforma dell'amministrazione dell'istruzione primaria fu presentato in iniziativa al Senato nella tornata

del 1 marzo 1866 dall'ex-Ministro Berti, del quale fu Relatore il compianto Senatore Lambroschini d'illustre e venerata memoria. Anche questo progetto conteneva disposizioni intese a rendere efficace l'obbligo dell'istruzione imposto dalla legge Casati.

I due citati progetti Mamiani e Berti non poterono ottenere dal Parlamento la definitiva approvazione e non furono convertiti in legge.

Venne presentato al Senato, nella tornata del 14 giugno 1867 dall'ex-Ministro Coppino, un terzo progetto sulla materia dell'istruzione. Questo progetto aveva per iscopo il riordinamento delle scuole normali e magistrali; ma il Capo secondo era tutto sull'obbligo dell'insegnamento elementare. La Commissione del Senato incaricata dello studio di questo progetto, e che ebbe a Relatore l'illustre Senatore Mattencei, non osò sciogliere il problema difficile e grave dell'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria, e si limitò a proporre con un ordine del giorno la nomina di una Commissione per un'inchiesta sullo stato dell'istruzione primaria e dell'educazione popolare nel Regno. Non è qui il caso di far menzione dei particolari dell'importante discussione che si fece in Senato sul grave tema dell'insegnamento obbligatorio nella occasione che si discusse il progetto Coppino. Basti il ricordare l'ordine del giorno che fu approvato dal Senato nella seduta del 10 giugno 1868, e che è del seguente tenore:

« Considerando che nella legge 13 novembre 1859 e appunto nel Titolo V citato dal presente disegno di legge, la istruzione elementare è dichiarata obbligatoria, sebbene vi manchi la specificazione della rispettiva sanzione;

» Considerando che l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria ha prodotto in parecchi paesi ottimo effetto;

» Considerando per altro verso che nelle società moderne, gelose oltremodo delle libertà personali, civili ed economiche, non sembra agevole di persuadere il principio e introdurre la pratica dell'istruzione elementare obbligatoria con quelle determinate sanzioni penali che ne incutino l'efficacia;

« Considerando che in qualche Stato libero e civilissimo i buoni effetti altrove conseguiti con l'istruzione obbligatoria sembra che si vadano con sufficienza ottenendo, si mediante l'azione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

spontanea di private associazioni e si mediante l'accorta distribuzione di sussidi governativi alle scuole e ai maestri in proporzione del frutto positivo che danno;

» Il Senato invita il signor Ministro della Pubblica Istruzione a voler proporre a S. M. di eleggere fra gli uomini più competenti e autorevoli una Commissione che abbia ufficio di istituire e compire una inchiesta speciale sullo stato nel Regno dell'insegnamento primario, e in particolare sulla maggiore o minore renitenza attuale del popolo minuto inverso di quello, e sui modi più convenienti per combattere e prevenirne le conseguenze. »

Anche nella Camera dei Deputati la grave questione dell'istruzione obbligatoria fu strenuamente trattata e discussa da valentissimi oratori nell'occasione della discussione che si fece nel 1874 del progetto Scialoja per riordinamento dell'istruzione elementare, di cui testè ho fatto menzione parlando del tema sull'istruzione religiosa. Ma anche alla Camera questa gravissima questione dell'insegnamento obbligatorio restò indecisa, perchè, come dissi, l'encomiato progetto Scialoja per riordinamento dell'istruzione elementare non potè ottenere la definitiva approvazione.

Lo stesso argomento dell'istruzione obbligatoria fu nuovamente trattato e discusso nel Senato nella seduta del 27 febbraio 1869 nella occasione che io ebbi l'onore di riferire su di una petizione di alcuni abitanti del comune di Orzinuovi, diretta ad ottenere che fosse decretata obbligatoria l'istruzione elementare. Anche allora restò indecisa la questione, e la petizione fu, a proposta della Commissione delle petizioni, rinviata al Ministro della Pubblica Istruzione perchè ne facesse oggetto di studio.

In questo stato di cose la Commissione non osa di profferire un giudizio sul grave tema della istruzione elementare obbligatoria, sul quale il Parlamento non ha ancora pronunziato il suo verdetto. E siccome pende alla Camera, e deve ancora discutersi il progetto che contiene disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri, presentato dall'onorevole Ministro Bonghi nella tornata 25 febbraio del corrente anno; così la vostra Commissione propone che l'accennata deliberazione del IX Congresso

Pedagogico Italiano sia per ora depositata nell'archivio, per essere a suo tempo richiamata e sottoposta alle considerazioni della Commissione senatoria che dovrà, dopo il voto della Camera, riferire sul detto progetto.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione delle petizioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. L'encomiato Congresso Pedagogico nell'adunanza del 19 settembre adottò altresì un ordine del giorno, perchè il Governo trovi modo di migliorare la condizione dei maestri.

La Commissione si associa con tutto l'animo al desiderio espresso con quest'ordine del giorno, che è il desiderio di quanti hanno a cuore la buona educazione ed istruzione della gioventù. È veramente deplorabile la misera condizione dei poveri insegnanti, e da più anni alla Camera, in Senato ed in ogni parte d'Italia, si sente un grido di lamento e di compassione verso questa benemerita classe d'impiegati, il cui magro stipendio non basta ai più urgenti bisogni della vita, e s'invoca dal Governo un qualche equo provvedimento.

L'onorevole Ministro Bonghi non fu sordo a questi lamenti, e furono da lui presentati alla Camera dei Deputati due progetti, l'uno nella tornata del 5 febbraio del corrente anno: *Sugli Istituti d'insegnamento secondario classico e sul miglioramento della condizione degli insegnanti*; l'altro, del quale ho già fatto più volte menzione in questa seduta, nella tornata del 25 dello stesso mese di febbraio che porta il titolo: *Disposizioni concernenti l'amministrazione e l'ordinamento delle scuole elementari e il miglioramento delle condizioni dei loro maestri*.

La Commissione fa voti che questi progetti, almeno in questa parte, ottengano favorevole accoglienza, e intanto propone che l'accennata deliberazione filantropica e degnissima di lode del Congresso Pedagogico sia depositata nei nostri archivi per essere poi trasmessa alla Commissione che esaminerà gli accennati progetti di legge quando verranno sottoposti alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione delle petizioni voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 21.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

« Angelo Fioruzzi di Piacenza, capitano in riforma, fa istanza perchè in considerazione dei servigi resi da lui e dai membri della sua famiglia alla causa italiana, gli sia accordato dal Governo un congruo compenso. »

Qualunque siano i meriti militari e politici del capitano Fioruzzi e quelli della sua famiglia, qualunque siano i servigi resi da lui e dalla sua famiglia alla causa italiana, la Commissione non può far nulla in suo favore, perchè il nostro Regolamento dichiara esplicitamente che sono estranee alla competenza del Senato tutte le petizioni che riguardano domande d'impieghi, sussidi e simili. E per conseguenza la Commissione, senza entrare nel merito della petizione, vincolata dal suo Regolamento, non può dispensarsi dal proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione su questa petizione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ottemperando al mandato conferitole dal Senato di nominare i membri componenti le Commissioni per l'esame dei progetti di legge presentati dagli onorevoli Ministri della Guerra e della Pubblica Istruzione, la Presidenza, per quelli presentati dal signor Ministro della Guerra

ha eletti a Commissari gli onorevoli Senatori Menabrea, Valfrè, Cosenz, Pallieri e Verga, e per quello presentato dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica gli onorevoli Senatori Vacca, Amari *prof.*, Maggiorani, Cannizzaro e Pantaleoni.

L'ordine del giorno rimane così esaurito.

Non avendo il Senato altri lavori in pronto, propongo che esso si aggiorni a giovedì, alle ore 2 per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazione alla legge sul reclutamento dell'esercito;

Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

Oltre ciò verranno votati per squittinio segreto tutti i progetti di legge già approvati nelle tornate precedenti.

Non facendosi osservazioni, si riterrà come approvata questa proposta.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

L'indice sarà pubblicato coll'ultimo volume della sessione.